

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2019, n. 11-8622

Commissione tributaria provinciale di Torino: ricorsi presentati avverso ingiunzioni di pagamento n. S118020043991 e n. S118020184358, n. S118020095341, n. S118020160803, n. S118020057921, n. S118020063474, n. S118020010137, n. S118020006096, n. S118020010201 e n. S118020105844. Autorizzazione a costituirsi in giudizio.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nei giudizi come in premessa descritto promossi avanti la Commissione tributaria provinciale di Torino mediante i ricorsi presentati dai contribuenti in premessa generalizzati, avverso le sotto elencate ingiunzioni di pagamento emesse da Soris S.p.A., concessionaria del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale, aventi ad oggetto tasse automobilistiche dovute nell'anno 2014 e relative sanzioni, interessi e accessori, avvalendosi della direzione risorse finanziarie e patrimonio, settore politiche fiscali e contenzioso amministrativo, ed eleggendo domicilio presso la medesima struttura in Torino al corso Regina Margherita 153 bis:

1) n. S118020043991 e n. S118020184358, notificate il 31 luglio 2018;

2) n. S118020095341, notificata il 1° ottobre 2018;

3) n. S118020160803, notificata il 10 agosto 2018;

4) n. S118020057921, notificata il 1° agosto 2018;

5) n. S118020063474, notificata il 1° agosto 2018;

6) n. S118020010137, notificata il 24 ottobre 2018;

7) n. S118020006096, notificata il 1° novembre 2018;

8) n. S118020010201, notificata il 23 ottobre 2018;

9) n. S118020105844, notificata il 2 novembre 2018;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)